

**Circol@re nr. 31 del 2 novembre 2016**

## **LE NUOVE COMUNICAZIONI TRIMESTRALI: . i dati delle fatture emesse/ricevute . i dati delle liquidazioni IVA**

**a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile**

*Il Decreto Fiscale n. 193/2016 prevede l'introduzione di **comunicazioni trimestrali obbligatorie dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni periodiche IVA**, con l'eliminazione della comunicazione annuale dello "spesometro". Questi nuovi adempimenti hanno il fine di contrastare l'evasione fiscale riducendo il lasso temporale tra comunicazione dei dati e versamento delle imposte. Qualora dai controlli emergessero incoerenze, il soggetto passivo potrà fornire chiarimenti, ovvero versare quanto dovuto beneficiando del ravvedimento operoso. Il nuovo decreto prevede di **trasmettere in maniera telematica** all'Agenzia delle Entrate, **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre**:*

- **una comunicazione che contiene i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate (comprese le bollette doganali) nonché le relative variazioni;**
- **una comunicazione con i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni anche se a credito.** Dall'obbligo di comunicazione delle liquidazioni sono esonerati i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva annuale o all'effettuazione di liquidazioni periodiche.

### **LA COMUNICAZIONE IVA TRIMESTRALE**

A decorrere dal mese di maggio 2017 i contribuenti titolari di partita IVA dovranno trasmettere **una comunicazione IVA trimestrale** relativa alle operazioni rilevanti.

La comunicazione dovrà:

- essere trasmessa **in via telematica** all'Agenzia delle Entrate **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre;**
- contenere i **dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate** (comprese le bollette doganali), nonché i **dati delle relative variazioni**. In particolare la comunicazione dovrà riportare:
  - ✓ i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
  - ✓ data e numero della fattura;
  - ✓ base imponibile;
  - ✓ aliquota applicata;
  - ✓ imposta;
  - ✓ tipologia dell'operazione.



**Per l'omessa o errata trasmissione dei dati si applica la SANZIONE di 25 euro per singola fattura, con un massimo di 25mila euro.**

Gli esiti derivanti dall'esame dei dati trasmessi e la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione saranno a disposizione dall'Agenzia Entrate.

Ci potranno essere difformità in quanto dalla comunicazione mancano i dati annotati nel registro dei corrispettivi e dall'elenco delle fatture di acquisto non è sempre possibile rilevare l'ammontare dell'IVA detraibile che può dipendere da situazioni oggettive e soggettive del contribuente.

## **LA COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE DELL'IVA**

Entro gli stessi termini e con le medesime modalità, dovranno essere trasmesse anche le **comunicazioni dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'IVA**, anche se la liquidazione IVA risultasse a credito.

**Non sono tenuti a presentare la comunicazione** i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche.



*Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione si applicherà una **SANZIONE da 5mila a 50mila euro.***

Di tali adempimenti saranno favoriti i contribuenti che adotteranno la **fattura elettronica** anche nei confronti di soggetti diversi dalla pubblica amministrazione, **facoltà consentita dal 1° gennaio 2017**; infatti questi soggetti trasmetteranno le fatture con il **sistema dell'interscambio** e tale adempimento assorbità anche gli obblighi di conservazione. Seguiranno provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate con le norme attuative.

## **LA CONTROPARTITA**

Come contropartita, a decorrere dal 1° gennaio 2017:

- per gli acquisti intra UE di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato comunitario, sono **soppressi gli elenchi Intrastat**;
- **cambiano i termini di presentazione della dichiarazione annuale IVA**. In particolare:
  - per l'IVA relativa al 2016, l'adempimento scadrà il 28 febbraio 2017;
  - per l'IVA dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell'anno successivo;
- a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 **non dovrà più essere trasmessa la comunicazione black list**;
- è **soppressa la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio**.
- Per l'adeguamento tecnologico necessario al fine di uniformarsi alle nuove regole, è **riconosciuto un credito d'imposta una tantum di 100 euro a favore dei soggetti che**, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto, **hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 50mila euro**, sempreché risultino in attività nel 2017.

**Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito**

**[www.studiocla.it](http://www.studiocla.it)**

**oppure sulla nostra pagina **Facebook****



**[www.studiocla.it](http://www.studiocla.it)**